

L'internazionalizzazione delle imprese: tra libertà di iniziativa economica e rischio esterovestizione

La lettura eurocentrica della giurisprudenza lombarda



Angela Monti

Avvocato in Milano e Lugano

Il fenomeno della produzione di redditi cross border impone riflessioni sulla corretta individuazione del luogo di residenza fiscale delle persone giuridiche e del Paese legittimato al prelievo fiscale. La libertà di stabilimento e di iniziativa economica, nonché i principi OCSE in tema di doppia imposizione, trovano un limite nel contrasto ai fenomeni di fittizia localizzazione all'estero attraverso il ricorso a costruzioni non genuine costituite allo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali. Il contributo esamina il tema nei suoi aspetti generali come recepito da alcune recenti sentenze della giurisprudenza milanese.

I. Introduzione.....	376
II. La normativa OCSE sulla residenza delle persone giuridiche	376
A. La nozione di residenza	376
B. Le modifiche apportate dal Progetto BEPS.....	377
III. La normativa italiana sulla residenza delle persone giuridiche.....	377
A. La nozione di residenza	377
B. La presunzione di residenza per le società controllate da soggetti italiani	377
C. La conformità della nozione di residenza italiana con il principio della libertà di stabilimento.....	377
D. La posizione dell'Agenzia delle Entrate.....	377
E. La tutela delle libertà fondamentali e i limiti nel contrasto ai fenomeni abusivi.....	378
F. La Circolare della Guardia di Finanza	378
G. La giurisprudenza italiana di merito	379
IV. Conclusione.....	380

I. Introduzione

In un contesto economico globale caratterizzato dall'internazionalizzazione delle imprese e dalla frequenza degli scambi transfrontalieri, la scelta circa il luogo dove localizzare la propria attività deve garantire un corretto e prudente bilanciamento tra le esigenze di *business* legate alla necessità di

godere dei vantaggi offerti dall'efficienza del sistema-Paese individuato e la corretta disamina dei risvolti fiscali connessi.

Il tema della corretta individuazione del luogo di residenza della persona giuridica e delle modalità di riparto della potestà impositiva tra gli Stati coinvolti nel processo di produzione del reddito, infatti, involge profili complessi regolati da fonti di diritto internazionale, europeo e ovviamente nazionale.

La legislazione di settore risponde all'esigenza di contemperare la libertà di iniziativa economica con la necessità di arginare i fenomeni di evasione posti in essere attraverso la fittizia localizzazione all'estero della sede sociale, magari in Paesi a bassa fiscalità. Negli ultimi anni, infatti, l'attività di indagine delle Autorità nazionali e gli sforzi della Comunità internazionale si sono concentrati sulla lotta ai fenomeni di cd. "esterovestizione societaria" cioè di quelle particolari fattispecie per cui un'entità, pur avendo formalmente sede all'estero, presenta uno o più criteri di collegamento con l'ordinamento nazionale, in virtù dei quali la residenza fiscale può risultare radicata all'interno del territorio dello Stato.

II. La normativa OCSE sulla residenza delle persone giuridiche

A. La nozione di residenza

In ambito di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la residenza delle persone giuridiche è disciplinata all'art. 4 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (M-OCSE). Secondo tale disposizione, l'espressione "*residente di uno Stato contraente*" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

Il par. 3 del medesimo art. 4 M-OCSE detta le regole di risoluzione dei casi di doppia residenza qualora, in applicazione dei criteri appena esposti, l'ente societario debba essere considerato residente in entrambi gli Stati contraenti.

Il meccanismo di risoluzione dei conflitti di residenza previsto dall'OCSE ruota intorno al concetto del cd. "*place of effective management*". In forza del citato criterio, in caso di doppia residenza fiscale, lo Stato legittimato al prelievo fiscale è quello in cui è localizzato il luogo della direzione effettiva dell'ente. Criterio direttamente applicabile, prima delle modifiche apportate al par. 3 nel novembre 2017, e da individuarsi nel luogo in cui sono adottate le decisioni strategiche e commerciali della società valorizzando tutti gli elementi e circostanze della fattispecie concreta.

B. Le modifiche apportate dal Progetto BEPS

In applicazione degli obiettivi definiti nell'ambito del Progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), allo scopo di valorizzare un meccanismo di risoluzione dei casi di doppia residenza che privilegi un approccio "*case by case*", il par. 3 è stato modificato prevedendo che i conflitti non debbano più essere risolti attraverso l'applicazione diretta delle *tie-breaker rules*, ma in base ad una soluzione condivisa (*mutual agreement*) tra le Amministrazioni interessate.

La soluzione, che valorizzi la specificità del caso, dev'essere adottata tenendo conto di elementi quali il luogo dove si riunisce il Consiglio di Amministrazione (CdA), il luogo in cui gli amministratori esercitano le proprie funzioni e dove viene svolto il *day-to-day management*, oltre che del luogo in cui è stabilita la sede legale e la legge applicabile. Il modello fa salva, però, la libertà degli Stati contraenti di mantenere il riferimento al *place of effective management* come criterio di risoluzione dei conflitti di residenza, sollecitando, però, l'adozione di un'interpretazione che sia idonea a prevenire gli abusi.

III. La normativa italiana sulla residenza delle persone giuridiche

A. La nozione di residenza

La normativa italiana, invece, radica in Italia la residenza fiscale delle società al ricorrere di uno dei presupposti oggettivi alternativamente previsti dall'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 917/1986, ossia il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

In particolare, si considerano residenti (e, dunque, soggetti ad imposizione su base mondiale per i redditi ovunque prodotti), le società che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno in Italia la sede legale, l'oggetto sociale oppure la sede dell'amministrazione.

B. La presunzione di residenza per le società controllate da soggetti italiani

Inoltre, per contrastare condotte evasive fondate sul mero dato formale, il legislatore italiano ha introdotto, ai commi 5-*bis* e 5-*ter* del medesimo art. 73 TUIR, una presunzione relativa di residenza in Italia di tutte quelle società ed enti che detengono il controllo di enti residenti e che, a loro volta, sono controllate da una società o un ente residente o sono amministrate da un CdA formato per la maggior parte da soggetti residenti in Italia.

In tali casi, infatti, il legislatore ha ritenuto che gli elementi di collegamento della società con il territorio nazionale siano tali da poter presumere la residenza in Italia, in assenza di prova contraria fornita dal contribuente.

C. La conformità della nozione di residenza italiana con il principio della libertà di stabilimento

La legittimità del descritto meccanismo di inversione dell'onere della prova a carico del contribuente è stata sottoposta al vaglio della Commissione europea che, con il procedimento EU Pilot 777/10/TAXU, ne ha verificato la compatibilità con il diritto europeo e, in particolare, con la libertà di stabilimento riconosciuta a tutti i cittadini dell'Unione europea (UE).

Gli artt. 43-48 del Trattato sulla Comunità europea (TCE), ora artt. 49-55 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE), infatti, vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.

Per libertà di stabilimento si intende la possibilità di costituire e gestire un'impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un Paese dell'UE tramite l'apertura di controllate, agenzie, filiali e succursali.

La libertà di stabilimento pone il divieto di discriminare un imprenditore in base alla nazionalità.

L'art. 48 TCE (ora art. 54 TFUE) equipara le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della comunità, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. In questo modo, l'art. 54 TFUE estende la libertà di stabilimento, riconosciuta dall'art. 49 alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche.

D. La posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con le Note prott. nn. 2010/39678 del 19 marzo 2010 e 2010/157346 del 20 dicembre 2010, ha definito in quali termini debba essere interpretata la disciplina in materia di esteroinvestizione e ne ha affermato la compatibilità con il diritto dell'UE.

Per quanto attiene la legittimità della presunzione di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 73 TUIR, in estrema sintesi, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come la norma, avente natura procedurale, si ponga l'obiettivo di facilitare l'attività di accertamento. Al contempo, però, non addosserebbe sulla parte privata l'intero onere probatorio, gravando sugli Uffici l'obbligo di integrare gli elementi raccolti dimostrando, ad esempio, la sussistenza del requisito temporale previsto dall'art. 73 TUIR. Inoltre, la circostanza che la norma non ponga limiti al contenuto della prova da fornire non renderebbe, secondo l'opinione dell'Agenzia delle Entrate, eccessivamente gravoso l'onere posto a carico del contribuente che potrà, dunque, liberamente provare l'effettività dell'insediamento all'estero.

Particolarmente interessante è, poi, la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate sul tema della valenza probatoria dei certificati di residenza rilasciati dalle Autorità estere.

L'Agenzia delle Entrate, pur ritenendo che i certificati di residenza non siano elemento di per sé sufficiente a dimostrare la residenza estera del soggetto verificato, ha affermato che costituiscono un elemento di prova rilevante della non residenza in Italia del soggetto. Nel solco tracciato dalla giurisprudenza euro-unitaria, che impone l'attivazione degli strumenti di cooperazione e assistenza amministrativa tra Stati membri dell'UE previsti dalla Direttiva del Consiglio d'Europa n. 77/799/CEE^[1] allo scopo di disconoscere il contenuto dei certificati rilasciati da altre Autorità, l'Agenzia delle Entrate nella Nota prot. n. 2010/157346 ha chiarito che *"le richieste di informazioni rivolte alle Autorità competenti dello Stato estero saranno rivolte ad appurare se, al di là del controllo o della residenza dei consiglieri di amministrazione, l'entità sia di fatto amministrata al di fuori del territorio dello Stato"*.

E. La tutela delle libertà fondamentali e i limiti nel contrasto ai fenomeni abusivi

La tutela delle libertà fondamentali trova, però, il suo limite nel contrasto ai fenomeni abusivi. Configurano fattispecie di abuso delle libertà fondamentali tutte quelle pratiche poste in essere attraverso costruzioni artificiose, costruite al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale in assenza di valide ragioni economiche.

Il concetto è stato di recente ampliato e chiarito in ambito europeo attraverso l'introduzione, ad opera della Direttiva n. 2016/1164/UE (cd. *"Anti Tax Avoidance Directive"*, ATAD 3), di una *General Anti-Abuse Rule* (clausola generale antiabuso), di cui all'art. 3, secondo cui, per l'imposizione delle società, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a ignorare le costruzioni (giuridiche o fiscali) che, poste in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale, in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto applicabile, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione o una serie di costruzioni sono considerate non genuine nella misura in cui non sono state poste in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

È evidente, dunque, come l'accertamento di una situazione di esteroinvestizione societaria sia presieduto da una serie di vincoli procedurali tali da garantire un corretto bilanciamento tra la tutela delle ragioni erariali dei Paesi coinvolti e le legittime esigenze imprenditoriali degli operatori economici.

F. La Circolare della Guardia di Finanza

Importanti indicazioni operative sono state fornite dalla Guardia di Finanza con la Circolare n. 1/2018^[2].

[1] Il riferimento dev'essere oggi inteso alla Direttiva n. 2011/16/UE che ha abrogato e sostituito la Direttiva n. 77/799/CEE vigente all'epoca della pubblicazione delle Note.

[2] Il testo della Circolare è consultabile all'indirizzo <http://www.gdf.gov.it/documenti-e-pubblicazioni/circolari/circolare-1-2018-manuale-operativo-in-materia-di-contrasto-allevasione-e-alle-frodi-fisca> (consultato il 30.08.2018).

Ai fini della individuazione della residenza dell'ente societario, la Circolare riconosce rilievo primario ai criteri della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale, dovendosi privilegiare, nell'esame dei criteri dettati dall'art. 73, comma 3 TUIR, l'effettività della vita societaria: criteri che vanno analizzati tenendo in debita considerazione i rilevanti mutamenti intervenuti nella dimensione internazionale dell'attività imprenditoriale e delle sue particolari dinamiche, legate sempre più all'accentuata globalizzazione dei mercati.

La Circolare, dunque, sulla base di una visione "sostanzialistica" della dinamica e della gestione societaria, individua alcuni elementi sintomatici in base ai quali pervenire ad una definizione del concetto di sede dell'amministrazione, quali, fra gli altri, il luogo:

- di residenza degli amministratori, avendo principale riguardo agli amministratori di fatto e non a quelli di diritto;
- di effettivo esercizio del potere di gestione dei conti bancari della società e, più in genere, delle sue disponibilità finanziarie;
- in cui è presente un apparato organizzato di beni e persone, dove viene esercitata l'impresa e da dove promanano le attività di direzione dell'ente.

Il documento fornisce, inoltre, indicazioni circa la documentazione da ricercare e acquisire in sede di verifica, allo scopo di sostenere l'esteroinvestizione dell'ente estero.

In ordine all'individuazione della residenza degli amministratori, la Circolare chiarisce come i militari dovranno verificare se gli amministratori esteri della società esercitano una reale influenza sull'amministrazione o, invece, rappresentino un mero "schermo". Particolare rilievo è dato al luogo in cui si svolgono le riunioni del CdA. Al riguardo, il documento di prassi richiede di verificare la reale presenza degli amministratori sul territorio estero in occasione delle riunioni o, qualora le riunioni si svolgano "a distanza", la disponibilità nella sede sociale di strumentazione idonea allo scopo. I militari avranno, inoltre, cura di raccogliere la documentazione relativa al luogo in cui viene recapitata la corrispondenza commerciale e gli avvisi di convocazione delle riunioni del *board* o dell'assemblea dei soci, dove sono stipulati i contratti della società e dove viene predisposta e conservata la documentazione societaria, ivi compresa quella contabile.

Un ulteriore elemento sintomatico dei fenomeni di esteroinvestizione viene individuato nell'affidamento del potere decisionale concernente gli aspetti fondamentali e vitali della gestione societaria all'assemblea dei soci residenti in Italia, o presunti tali, dai verificatori.

Ai fini, invece, dell'individuazione dell'oggetto sociale, la Circolare prende in considerazione lo svolgimento dell'attività per il cui esercizio la società è stata costituita, nonché gli atti produttivi e negoziali ed i rapporti economici che la stessa pone in essere con terzi, avendo riguardo al luogo in cui è posta in essere l'attività, la disponibilità di personale qualificato, la gestione e la localizzazione delle risorse finanziarie,

oltre che l'esame dei mercati di approvvigionamento e di sbocco.

Occorre, però, evidenziare che, anche laddove venga escluso il fenomeno dell'esterovestizione, la natura e l'entità dei rapporti tra società estera e mercato italiano potrebbe portare all'emersione di una stabile organizzazione occulta, comportando il sorgere degli obblighi impositivi in Italia per le attività e le operazioni poste in essere sul territorio nazionale.

G. La giurisprudenza italiana di merito

Prima di concludere questa breve panoramica sul tema dell'esterovestizione societaria sembra interessante per chi scrive sottoporre al lettore due arresti della giurisprudenza di merito – penale e amministrativa – lombarda meritevoli di attenzione per il grado di approfondimento dedicato alla risoluzione dei casi sottoposti al loro vaglio e per il buon governo che entrambi i giudici hanno fatto del sistema normativo testé delineato.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con la sentenza n. 6996 del 23 settembre 2017, ha assolto con formula piena gli imputati dal reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 74/2000, loro ascritto in qualità di amministratori di fatto di due società aventi sede legale nei Paesi Bassi, controllate, l'una direttamente e l'altra indirettamente per il tramite della prima, da una società avente sede in Italia e asseritamente ritenute esterovestite.

Gli inquirenti avevano contestato la ricorrenza di un'ipotesi di esterovestizione societaria fondata sul presupposto che la sede dell'amministrazione delle due società olandesi dovesse localizzarsi in Italia e, precisamente, presso la sede della capogruppo italiana, individuando nei membri del *board* italiano i responsabili del reato per non aver presentato, in qualità di amministratori di fatto, pur essendovi obbligati, la dichiarazione dei redditi delle controllate estere e per non aver provveduto al versamento delle relative imposte.

L'accusa si fondava su alcuni elementi rinvenuti nel corso delle indagini, in occasione di perquisizioni svolte presso la sede legale della controllante italiana, nonché presso le abitazioni dei soggetti coinvolti, dai quali emergeva un quadro indiziario non certo univoco. L'intero impianto accusatorio ruotava, infatti, pressoché esclusivamente, attorno alle modalità di gestione dell'attività, del tutto marginale, di acquisto e vendita di auto d'epoca e opere d'arte, posta in essere da una delle due olandesi. In particolare, gli inquirenti ritenevano che, dall'esame delle *e-mail* sequestrate e delle testimonianze raccolte, emergesse che il potere decisionale in ordine all'amministrazione delle società fosse di fatto esercitato dall'Italia.

La difesa degli imputati contestava le accuse producendo ampia e dettagliata documentazione, nonché consulenza tecnica, idonee a dimostrare come le società verificate non potessero essere considerate esterovestite sia in quanto effettivamente amministrate dai Paesi Bassi, dove venivano prese le decisioni strategiche e svolta l'ordinaria amministrazione,

sia perché non potevano essere qualificate come "costruzioni di mero artificio" nel significato attribuitogli dalla giurisprudenza unionale.

Trattandosi, infatti, di società europee, la loro localizzazione all'estero sarebbe stata da ritenersi espressione della libertà di stabilimento riconosciuta dal TFUE, la cui restrizione ad opera degli Stati membri dell'UE risulta legittima solo se giustificata dall'esigenza di contrastare pratiche abusive.

Abuso della libertà fondamentale che si configura quando ci si trova di fronte, appunto, ad una costruzione di mero artificio. In tale nozione vanno ricomprese, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'UE (CGUE), tutte quelle pratiche societarie abusive, in quanto prive di effettività economica e finalizzate ad eludere l'imposizione fiscale, tali da legittimare l'intervento dello Stato.

Secondo la disciplina europea, i fenomeni abusivi vanno valutati in funzione del criterio della presenza economica della società nello Stato di localizzazione e di commerciabilità delle transazioni, per la cui individuazione deve aversi riguardo alla sede di direzione effettiva, alla presenza tangibile della società, al rischio commerciale assunto, nonché al vantaggio fiscale eventualmente ottenuto attraverso l'allocazione all'estero.

La parte dimostrava che la costituzione e la localizzazione all'estero delle società rispondeva a precise ragioni di ordine imprenditoriale risalenti nel tempo.

La prima veniva, infatti, costituita negli anni 80 allo scopo di gestire il comparto estero del gruppo. L'entità numerica ed operativa delle società partecipate, infatti, rendeva necessaria la costituzione di una *holding* per la gestione e l'amministrazione delle partecipate operative estere e del processo di riorganizzazione del gruppo, la cui sede veniva localizzata ad Amsterdam, essendo quest'ultima una capitale europea competitiva sul piano burocratico e amministrativo, sede della maggior parte delle istituzioni finanziarie ed in cui la lingua veicolare del gruppo era già ben radicata.

La *sub-holding* olandese, invece, nasceva negli anni 90 al fine di garantire il patrimonio della *holding* olandese e della controllante italiana da eventuali aggressioni, assumendo gli obblighi derivanti da un accordo transattivo concluso da una controllata canadese.

La sentenza, ribadito come la contestazione riguardava società controllate estere facenti parte di un gruppo multinazionale con capogruppo residente in Italia, concentrava la propria indagine sulla natura e l'intensità degli elementi fattuali caratterizzanti gli impulsi direttivi della capogruppo, allo scopo di verificarne il grado di ingerenza. Il giudice, infatti, rilevava come nella normativa civilistica italiana fosse riconosciuta e tutelata l'attività di direzione e coordinamento posta in essere dalla capogruppo, espressione di un potere di ingerenza più intenso rispetto al mero controllo e che coinvolge ogni profilo della vita aziendale, in nome della realizzazione di un disegno strategico di gruppo.

Richiamando le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza "Dolce e Gabbana"^[3], il tribunale rilevava come l'applicazione indiscriminata del criterio del "*place of effective management*" in presenza di tale forma di estero-direzione avrebbe portato al risultato aberrante di considerare esterovestite tutte le controllate estere soggette al potere di direzione e coordinamento della capogruppo. Dirimente è, dunque, il luogo in cui si svolge l'ordinaria amministrazione.

Concludeva nel senso dell'insussistenza della contestata esterovestizione sulla base dell'evidenza che la costituzione delle due controllate rispondeva a precise logiche imprenditoriali, che le stesse fossero dotate di una struttura idonea, ancorché snella, a svolgere l'attività per cui erano state costituite e che nei Paesi Bassi dovesse essere localizzata la sede dell'amministrazione, essendo ivi gestito il *day-to-day management*, non potendosi l'attività legittima di direzione e coordinamento posta in essere dalla capogruppo trasformarsi in un'amministrazione di fatto.

Con la sentenza n. 6814/14/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, invece, chiamata a giudicare sulla legittimità di un'analoga contestazione di esterovestizione di società aventi sede in uno Stato membro dell'UE, si è soffermata sul tema della libertà di stabilimento, sul principio di mutuo riconoscimento e sulla valenza dei certificati di residenza rilasciati dall'Autorità estera.

Trattandosi, infatti, di contestazione a carico di società residente nei Paesi Bassi, Paese membro dell'UE non incluso in alcuna *black-list*, gli elementi raccolti in sede di verifica fondanti l'accertamento dell'esterovestizione avrebbero dovuto essere tali da provare di trovarsi di fronte ad una costruzione non genuina, da intendersi, nel rispetto dell'interpretazione fornita in ambito comunitario, quale struttura costituita al solo scopo di conseguire un vantaggio fiscale ed in assenza di validi motivi di ordine commerciale/imprenditoriale.

Il Collegio statuiva, dunque, che l'Ufficio accertatore non avesse correttamente adempiuto al proprio onere probatorio avendo disconosciuto il valore degli elementi e delle prove fornite dalla ricorrente, ivi compresi i certificati di residenza rilasciati dall'Autorità fiscale dello Stato di insediamento, limitandosi ad allegare indizi cui non poteva essere riconosciuto quel grado di gravità, precisione e concordanza richiesto per l'assolvimento dell'*onus probandi* dell'asserita violazione.

Infatti, in materia di accertamento di fenomeni di esterovestizione cd. "di fatto", l'obbligo di provare la fittizia localizzazione all'estero del soggetto grava unicamente sull'Amministrazione finanziaria la quale, in presenza di certificati di residenza fiscale rilasciati dall'Amministrazione dello Stato membro di stabilimento della società accertata, non può disconoscere la residenza estera del soggetto senza aver previamente attivato le procedure di assistenza amministrativa tra Stati membri dell'UE, previste dalla Direttiva n. 2011/16/UE, pena l'illegittima compromissione della libertà di stabilimento.

La mancata attivazione della suddetta procedura a fronte dell'allegazione da parte del soggetto verificato di puntuali e ulteriori riscontri circa l'effettiva localizzazione nel Paese di stabilimento, ha comportato, nel caso oggetto della pronuncia, la caducazione dell'asserita esterovestizione societaria e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

IV. Conclusione

Da quanto detto, emerge l'ampia tutela riconosciuta alla libertà di stabilimento e di iniziativa economica a livello legislativo e di prassi amministrativa, sia in ambito nazionale che internazionale.

La frequenza degli scambi internazionali e il ricorso però a complesse strutture societarie quali strumenti di pianificazione fiscale aggressiva costringono a porre in essere azioni mirate di contrasto ai fenomeni evasivi.

Data, dunque, la complessità del sistema normativo, il rischio di incorrere in contestazioni di esterovestizione societaria o di esistenza di una stabile organizzazione occulta in un Paese diverso da quello in cui è stabilita la sede legale, impongono di valutare con estrema attenzione le strategie di internazionalizzazione dell'impresa e i progetti di dislocazione dell'attività d'impresa dettati da esigenze di riorganizzazione aziendale o in vista del passaggio generazionale.

[3] Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 43809, del 30 ottobre 2015.